

Milano, 27 luglio 2017

SPETTABILE
CONSOB
DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE
VIA G.B. MARTINI N. 3
00198 ROMA

CONSOB@PEC.CONSOB.IT

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e degli artt. 128 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

I sottoscritti Susan Carol Holland, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifin S.p.A. e Alessandra Gritti, nella sua qualità di Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

PREMESSO CHE

- Ampliter N.V. è una società di diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Strawinskylaan 3111, Atrium 6, iscritta nel Registro Commerciale olandese al n. 33300830, e con sede amministrativa in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 97248020154 ("**Ampliter**").
- Il capitale sociale di Ampliter, alla data odierna, è interamente di proprietà di Amplifin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04844550154 ("**Amplifin**").
- Il capitale sociale di Amplifin, alla data odierna, è interamente detenuto dalla famiglia Formiggini-Holland, come di seguito meglio specificato: la signora Susan Carol Holland (nata a Milano il 27 maggio 1956, residente in Milano, via Via Ansperto n. 10, c.f. HLLSNC56E67F205Q) detiene la nuda proprietà di n. 928.800 azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin; la signora Anna Maria Formiggini (nata a Milano il 19 febbraio 1924, residente in Milano, via San Maurilio n. 18, c.f. FRMNMR24B59F205Y) ha il diritto di usufrutto su tutte le n. 928.800 azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin.

- Ampliter è il socio di controllo di Amplifon S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04923960159 (di seguito, "Amplifon"), le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- Come già comunicato a codesta rispettabile Autorità con comunicazione via PEC in data 16 giugno 2017, il 13 giugno 2017, Ampliter, Amplifin e Tamburi Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 10869270156, le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("TIP"), da anni un socio di minoranza di Amplifon, hanno sottoscritto un accordo quadro di natura vincolante avente ad oggetto un'operazione che prevede, tra l'altro, la cessione, subordinatamente all'avveramento di determinate condizioni sospensive, da parte di Amplifin a favore di TIP di una partecipazione di minoranza in Ampliter (l'"**Accordo Quadro**"). Con l'Accordo Quadro TIP e Amplifin si sono impegnate a stipulare in buona fede, entro il 31 luglio 2017, un contratto preliminare di compravendita più articolato, che regoli in maniera più completa la predetta cessione (il "**Contratto di Compravendita della Partecipazione Ampliter**"). Nell'Accordo Quadro TIP si è riservata la facoltà di designare quale acquirente della partecipazione di minoranza in Ampliter che verrà ceduta da Amplifin Asset Italia S.p.A., società di diritto italiano partecipata da TIP, con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 09591560967 ("**Asset Italia**"), la quale a sua volta, in caso di designazione, effettuerebbe l'acquisto per il tramite di una società da essa interamente posseduta e controllata.
- Come già comunicato a codesta rispettabile Autorità con comunicazione via PEC in data 16 giugno 2017, sempre il 13 giugno 2017 TIP e Amplifin hanno sottoscritto un accordo preliminare vincolante di natura parasociale, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 giugno 2017 e pubblicato per estratto in data 17 giugno 2017 alla pagina 25 del quotidiano "Italia Oggi" (il "**Patto Preliminare**") avente ad oggetto i reciproci rapporti quali futuri soci di Ampliter e, indirettamente, di Amplifon.
- Con il Patto Preliminare TIP e Amplifin si sono impegnate a stipulare in buona fede, entro il 31 luglio 2017, accordi parasociali contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest'ultima designato) e Amplifin

quali soci di Ampliter e l'articolazione tecnica degli accordi di cui al Patto Preliminare (il "Patto Definitivo").

- Con separati accordi modificativi, in data 27 luglio 2017 (i) TIP, Amplifin e Ampliter hanno convenuto di posticipare il termine per la sottoscrizione del Contratto di Compravendita della Partecipazione Ampliter al 30 settembre 2017, e (ii) TIP e Amplifin hanno convenuto di posticipare il termine per la sottoscrizione del Patto Definitivo al 30 settembre 2017 (l'"Accordo di Modifica del Patto Preliminare").
- Al fine di dare piena trasparenza al mercato dei contenuti dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare, TIP e Amplifin hanno concordato - come già fatto per il Patto Preliminare - di procedere alla pubblicazione dello stesso nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 122 del TUF e del Regolamento Emittenti, pur ritenendo - come a suo tempo indicato nella comunicazione inviata a codesta spettabile Autorità in data 16 giugno 2017 - che la natura preliminare di tali pattuizioni sia tale da non comportare allo stato un obbligo di comunicazione del Patto Preliminare e/o dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare ai sensi dell'art. 122 del TUF.

TUTTO CIO' PREMESSO, con la presente, TRASMETTONO

a codesta Spettabile Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF e degli artt. 128 e ss. del Regolamento Emittenti:

- (i) copia dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare sottoscritto in data 27 luglio 2017 che, con la presente, si attesta conforme all'originale;
- (ii) copia dell'estratto delle pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti che verrà pubblicato il 28 luglio 2017 sul quotidiano "Italia Oggi";
- (iii) copia delle informazioni essenziali contenute nel Patto Preliminare, come modificato dall'Accordo di Modifica del Patto Preliminare, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti.

Si comunica che l'Accordo di Modifica del Patto Preliminare è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 luglio 2017.

La presente comunicazione è stata consegnata ad Amplifin al fine di adempiere agli obblighi informativi di legge.

Cordiali saluti.


AMPLIFIN S.P.A.



Susan Carol Holland

(Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione)

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.



Alessandra Gritti

(Amministratore Delegato)

ALLEGATO (i)

COPIA DELL'ACCORDO DI MODIFICA DEL PATTO PRELIMINARE

SOTTOSCRITTO IN DATA 27 LUGLIO 2017

Milano, 27 luglio 2017

Spettabile
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Via Pontaccio n. 10
20121 - Milano
C.a. Alessandra Gritti

Modifica del Patto Parasociale stipulato il 13 giugno 2017 da Amplifin S.p.A. e Tamburi Investment Partners S.p.A. - Proposta.

Egregi Signori,

facciamo riferimento al patto parasociale (il "Patto Parasociale"; i termini e le espressioni con iniziali maiuscole conservano il significato ivi loro attribuito) stipulato in data 13 giugno 2017 tra Amplifin e TIP (depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 giugno 2017 e pubblicato per estratto in data 17 giugno 2017 alla pagina 25 del quotidiano *Italia Oggi*) per proporVi di apportarvi a detto Patto Parasociale le modifiche qui di seguito specificate.

Nel frontespizio del Patto Parasociale l'intestazione è modificata come segue:

ACCORDI PARASOCIALI
STIPULATI IN DATA 13 GIUGNO 2017 E MODIFICATI IN DATA 27 LUGLIO 2017

Al Patto Parasociale È aggiunta la seguente premessa G):

G) Le Parti – successivamente alla stipulazione di questo Patto Parasociale – si sono determinate a posticipare al 30 settembre 2017 il termine per la stipulazione degli Accordi Definitivi (come appresso definiti), inizialmente fissato al 31 luglio 2017.

Il paragrafo 2.2 del Patto Parasociale è sostituito dal seguente:

2.2 - Le Parti si impegnano a stipulare in buona fede, entro il 30 settembre 2017, accordi parasociali, aventi anch'essi decorrenza ed effetto dalla Data di Efficacia, contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra le Parti quali soci di Ampliter e l'articolazione tecnica degli accordi di cui al presente Patto Parasociale (di seguito, gli "Accordi Definitivi"), i quali vincoleranno tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute dal Socio di Maggioranza e dal Socio di Minoranza alla data del Closing e qualsiasi ulteriore

partecipazione al capitale sociale di Ampliter che il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing. Le Parti convengono e si danno atto che il Patto Parasociale contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte tra le Parti relativamente a quanto forma oggetto dello stesso e che, pertanto, tutti i termini e le condizioni essenziali di cui al presente Patto Parasociale saranno confermati negli Accordi Definitivi, di cui costituiranno il fondamento.

Resta invariata ogni altra previsione del Patto Parasociale, il quale continuerà ad avere applicazione salvo unicamente il caso in cui abbia già esaurito i propri effetti.

L'Allegato 1 riporta il testo del Patto Parasociale come risultante per effetto delle modificazioni sopra indicate. Le modifiche sono evidenziate su sfondo grigio.

Le Parti concordano di procedere alla pubblicazione delle modifiche del Patto Parasociale nei tempi e nei modi previsti dal d.lgs. 58 del 1998, come attualmente vigente, e dei relativi regolamenti attuativi.

Ove concordiate con quanto precede, Vi chiediamo di restituirci la presente da Voi sottoscritta in segno di accettazione.

Milano, 27 luglio 2017

AMPLIFIN S.p.A.
Susan Carol Holland



AMPLITER S.p.A.
Susan Carol Holland



ALEGATO 1

Testo del Patto Parasociale come modificato con l'accordo in data 27 luglio 2017

ACCORDI PARASOCIALI

STIPULATI IN DATA 13 GIUGNO 2017 E MODIFICATI IN DATA 27 LUGLIO 2017

tra

Amplifin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04844550154, in persona del Vice Presidente Signora Susan Carol Holland (di seguito, "Amplifin");

da una parte,

e

Tamburi Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 10869270156, in persona del Presidente Giovanni Tamburi (di seguito, "TIP");

dall'altra parte,

(Amplifin e TIP, congiuntamente, le "Parti" e ciascuna di esse singolarmente la "Parte")

premesso che:

- A) Ampliter N.V. è una società di diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Strawinskylaan 3111, Atrium 6, iscritta nel Registro Commerciale olandese al n. 33300830, e con sede amministrativa in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 97248020154 (di seguito, la "Società" o "Ampliter"), il cui capitale sociale, alla data odierna, è interamente di proprietà di Amplifin;
- B) Ampliter è il socio di controllo di Amplifon S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04923960159 (di seguito, "Amplifon" o la "Quotata"), le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- C) in data odierna le Parti e la Società hanno sottoscritto un accordo quadro di natura vincolante (di seguito, l'"Accordo Quadro"), avente ad oggetto una complessa

operazione che prevede, tra l'altro, la cessione da parte di Amplifin a favore di TIP di una partecipazione di minoranza in Ampliter (di seguito, la "Cessione");

- D) TIP si è riservata la facoltà di designare prima del Closing, quale acquirente della partecipazione di minoranza in Ampliter che verrà ceduta da Amplifin, Asset Italia S.p.A., società di diritto italiano partecipata da TIP, con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 09591560967 (di seguito, "Asset Italia"), la quale a sua volta, in caso di designazione, effettuerebbe l'acquisto per il tramite di una società da essa interamente posseduta e controllata (di seguito, rispettivamente, il "Veicolo Asset Italia" e la "Designazione");
- E) ai sensi dell'Accordo Quadro, il perfezionamento della Cessione (di seguito, il "Closing") avrà luogo indicativamente entro il mese di dicembre 2017, ad esito, tra l'altro, di un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria e patrimoniale del gruppo riconducibile ad Amplifin che comporterà, tra l'altro, il trasferimento in Italia della sede legale di Ampliter e la trasformazione di Ampliter in una società a responsabilità limitata di diritto italiano;
- F) con i presenti accordi parasociali (di seguito, il "Patto Parasociale"), le Parti intendono disciplinare fin d'ora, per il periodo successivo al Closing, taluni aspetti essenziali relativi alla *corporate governance* di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin e al trasferimento di partecipazioni nel capitale di Ampliter.
- G) Le Parti - successivamente alla stipulazione di questo Patto Parasociale - si sono determinate a posticipare al 30 settembre 2017 il termine per la stipulazione degli Accordi Definitivi (come appresso definiti), inizialmente fissato al 31 luglio 2017.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
(Premesse e Allegato)

1.1. Le premesse e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

Art. 2
(Scopo ed oggetto)

2.1. Con il presente Patto Parasociale le Parti intendono stabilire sin d'ora i termini e le condizioni essenziali che regoleranno, con decorrenza ed effetto dal Closing (di seguito, la "Data di

Efficacia”), i reciproci rapporti di Amplifin (di seguito, il “Socio di Maggioranza”) e, a seconda del caso, di TIP o del Veicolo Asset Italia (di seguito, il “Socio di Minoranza”), quali soci della Società e, indirettamente, della Quotata.

2.2. Le Parti si impegnano a stipulare in buona fede, entro il 30 settembre 2017, accordi parasociali, aventi anch’essi decorrenza ed effetto dalla Data di Efficacia, contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra le Parti quali soci di Ampliter e l’articolazione tecnica degli accordi di cui al presente Patto Parasociale (di seguito, gli “Accordi Definitivi”), i quali vincoleranno tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute dal Socio di Maggioranza e dal Socio di Minoranza alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di Ampliter che il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing. Le Parti convengono e si danno atto che il Patto Parasociale contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte tra le Parti relativamente a quanto forma oggetto dello stesso e che, pertanto, tutti i termini e le condizioni essenziali di cui al presente Patto Parasociale saranno confermati negli Accordi Definitivi, di cui costituiranno il fondamento.

2.3 Le Parti convengono e si danno atto che, nel caso in cui, prima della conclusione degli Accordi Definitivi, abbia luogo la Designazione, il Veicolo Asset Italia subentrerà da tale data a TIP nel Patto Parasociale (divenendo il Veicolo Asset Italia Parte del Patto Parasociale in luogo di TIP) e gli Accordi Definitivi saranno sottoscritti da Amplifin e dal Veicolo Asset Italia, nonché da Asset Italia ai soli fini di assumere nei confronti di Amplifin l’impegno a non cedere il controllo del Veicolo Asset Italia per tutto il Periodo di Lock-up come nel seguito definito (di seguito, l’“Impegno Asset Italia”). Le Parti altresì convengono e si danno atto che, qualora la Designazione abbia luogo successivamente alla stipulazione degli Accordi Definitivi e prima della Data di Efficacia, il Veicolo Asset Italia subentrerà a TIP negli Accordi Definitivi a far data dalla Designazione, sottoscrivendo a tal fine un atto di adesione agli Accordi Definitivi che sarà controfirmato anche da Asset Italia ai soli fini di assumere nei confronti di Amplifin l’Impegno Asset Italia.

2.4 Ai fini di quanto di seguito previsto si intende per “Accordo Parasociale” (i) il Patto Parasociale sino alla data di sottoscrizione degli Accordi Definitivi e (ii) gli Accordi Definitivi a far data dalla loro stipulazione.

2.5 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l’Accordo Parasociale esse non intendono determinare alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo della Società e, indirettamente, della Quotata, essendo loro espressa e comune volontà che il Socio di Maggioranza mantenga, anche una volta perfezionata la Cessione, il pieno ed esclusivo controllo di fatto e di diritto della Società e, indirettamente, della Quotata, senza dunque alcuna forma di controllo congiunto con il Socio di Minoranza. Nella redazione degli Accordi Definitivi le Parti avranno quindi cura di delineare in buona fede le previsioni contrattuali relative alla *corporate*

governance della Società e, indirettamente, della Quotata, secondo modalità tali da riflettere pienamente i principi enunciati nel presente paragrafo 2.4 e da ottemperare ad eventuali richieste e/o raccomandazioni che le Parti abbiano ricevuto dalle competenti autorità di vigilanza. Le Parti altresì concordano che, nel caso in cui un'autorità regolamentare o qualunque altra autorità (a) stabilisca che - o rilasci a qualunque delle Parti una comunicazione ai sensi della quale - l'Accordo Parasociale ha l'effetto di dare luogo ad un controllo congiunto sulla Società e (b) sulla base della sua interpretazione (o qualunque altra interpretazione), imponga delle obbligazioni a carico di una qualunque delle Parti, le Parti collaboreranno in buona fede e potranno in essere ogni ragionevole sforzo per individuare le misure idonee per fare fronte all'ordine o alla comunicazione dell'autorità e daranno corso anche alle opportune modifiche dell'Accordo Parasociale che, senza modificarne lo spirito e le finalità, siano in ogni caso tali da escludere ogni incertezza sul fatto che con l'Accordo Parasociale non si è inteso costituire alcun controllo congiunto delle Parti sulla Società.

Art. 3
(Assemblea della Società)

3.1. L'assemblea della Società delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.2.

3.2. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1 sarà richiesto il voto favorevole del Socio di Minoranza per l'approvazione delle delibere dell'assemblea della Società su determinate materie di natura straordinaria di particolare importanza per la tutela dei diritti della minoranza e che saranno definite dalle Parti più in dettaglio in sede di Accordi Definitivi (quali, a titolo esemplificativo: modifica dell'oggetto sociale, introduzione, eliminazione o modificazione di vincoli statutari alla circolazione delle azioni, modificazione delle clausole statutarie sui *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, modificazione delle clausole statutarie relative alla nomina degli organi sociali, aumenti del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e scioglimento della Società).

Art. 4
(Consiglio di Amministrazione della Società)

4.1. Il consiglio di amministrazione della Società sarà composto di 3 (tre) membri, di cui 2 (due), tra cui il Presidente, designati dal Socio di Maggioranza e 1 (uno) designato dal Socio di Minoranza. Qualora, per qualsiasi motivo, il consigliere designato dal Socio di Minoranza venga a cessare dall'incarico, il Socio di Maggioranza si impegna a fare sì che, nei limiti consentiti dalla legge, il consigliere in sostituzione sia nominato dall'assemblea della Società (e, prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione) nella persona indicata dal Socio di Minoranza.

4.2. Il consiglio di amministrazione della Società delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando che sarà richiesto il voto favorevole anche dell'amministratore designato dal Socio di Minoranza per l'approvazione delle delibere su determinate materie, estranee all'ordinaria gestione e di particolare rilevanza per la tutela dei diritti della minoranza, che saranno definite dalle Parti più in dettaglio in sede di Accordi Definitivi, quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni o di altre attività per importi/valori eccedenti determinate soglie, diverse in ogni caso da quelle aventi ad oggetto azioni Amplifon (che saranno queste ultime deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo le maggioranze di legge), assunzione di debito o emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari eccedenti determinate soglie.

4.3. Qualora vi fosse un'eccedenza di liquidità nella Società rispetto alle esigenze connesse ai finanziamenti bancari di volta in volta in essere e alle esigenze dell'*ordinary course of business* della Società secondo l'apprezzamento del consiglio di amministrazione della Società, le Parti, nei limiti massimi consentiti dalla legge, faranno sì che il consiglio di amministrazione della Società valuti possibilità e modalità di utilizzo di tale liquidità in eccesso (a titolo esemplificativo: distribuzione di dividendi, *buy-back*, rimborso parziale o totale dei finanziamenti bancari in essere, rimborso totale o parziale di eventuali finanziamenti soci), fermo restando che ogni eventuale determinazione a tale riguardo sarà riservata al consiglio di amministrazione che delibererà secondo le maggioranze di legge.

Art. 5

(Lock-Up del Socio di Minoranza)

5.1. Fermo restando l'Impegno Asset Italia in caso di Designazione, il Socio di Minoranza non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società sino alla scadenza dell'Accordo Parasociale (di seguito, il "Periodo di Lock-Up") fatti salvi i casi previsti al successivo articolo 6.

5.2. Qualora, entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente la scadenza dell'Accordo Parasociale il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza non decidessero di rinnovare l'Accordo Parasociale per un ulteriore periodo, la Società distribuirà e/o assegnerà le azioni Amplifon allora possedute dalla Società al Socio di Maggioranza e al Socio di Minoranza (in proporzione alle rispettive partecipazioni del Socio di Maggioranza e del Socio di Minoranza nella Società in quel momento e al netto della posizione finanziaria netta della Società in quello stesso momento), secondo modalità tecniche da valutare e da concordare tra le Parti (recesso, *buy-back* o altro) e senza che tale operazione penalizzi il Socio di Minoranza, che saranno meglio definite negli Accordi Definitivi e che comunque dovranno essere tali da non comportare in capo ad alcuna delle Parti o in capo alla Società l'obbligo di procedere ad offerte pubbliche di acquisto su azioni Amplifon e da preservare il voto maggiorato delle azioni Amplifon che saranno distribuite e/o assegnate, direttamente o indirettamente, al Socio di Maggioranza.

5.3. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 5.2, tanto il Socio di Maggioranza quanto il Socio di Minoranza avranno il diritto di chiedere unilateralmente alla Società di procedere anticipatamente alla distribuzione e/o assegnazione proporzionale delle azioni Amplifon allora nel portafoglio della Società, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 5.2, in caso di perdurante disaccordo, a livello di assemblea o di consiglio di amministrazione della Società, su materie di particolare rilevanza che richiedano il voto favorevole del Socio di Minoranza (ai sensi del precedente paragrafo 3.2) o dell'amministratore da esso designato (ai sensi del precedente paragrafo 4.2) e che le Parti si impegnano comunque a discutere in buona fede e con l'obiettivo di pervenire ad un accordo, il tutto secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi.

5.4. Nei casi sopra descritti tanto il Socio di Maggioranza quanto il Socio di Minoranza avranno il diritto unilaterale di procedere, contestualmente alla distribuzione e/o assegnazione di azioni Amplifon, alla copertura - con modalità tecniche da stabilire di volta in volta e secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi - della quota del debito finanziario residuo della Società nei confronti delle proprie banche finanziatrici corrispondente alla partecipazione nella Società del Socio di Maggioranza o del Socio di Minoranza, a seconda del caso, al momento della distribuzione e/o assegnazione.

Art. 6

(Cessione di partecipazioni nella Società da parte del Socio di Maggioranza)

6.1. Il Socio di Maggioranza sarà libero di cedere a terzi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società, fermo restando che la cessione non dovrà in alcun modo comportare l'insorgenza di un obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Amplifon a carico della Società e/o del Socio di Minoranza.

6.2. In caso di cessione ad un terzo da parte del Socio di Maggioranza, anche per effetto di più atti dispositivi posti in essere nell'arco di 18 (diciotto) mesi, di una partecipazione di controllo nella Società o di una partecipazione nella Società tale da ridurre la partecipazione residua del Socio di Maggioranza al di sotto della partecipazione di controllo della Società, al Socio di Maggioranza spetterà un diritto di *drag-along* e al Socio di Minoranza spetterà un diritto di *tag-along* (secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi), in entrambi i casi relativamente all'intera partecipazione posseduta in quel momento dal Socio di Minoranza nella Società, ai medesimi termini e alle medesime condizioni concordati con il terzo dal Socio di Maggioranza per la vendita della propria partecipazione.

6.3. Resta comunque inteso che il diritto di *drag-along* previsto nel precedente paragrafo 6.2 sarà esercitabile da parte del Socio di Maggioranza (secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi) solo ed esclusivamente in presenza di un'offerta di un terzo -

avente ad oggetto la maggioranza o la totalità del capitale sociale della Società - già integralmente accettata dal Socio di Maggioranza, a condizione che il corrispettivo per cassa complessivo da pagare al Socio di Minoranza non sia in nessun caso inferiore, *pro-quota*, a quello corrispondente ad un valore della Società determinato sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A.

6.4. Resta peraltro inteso che: (a) in caso di esercizio del diritto di *drag-along* da parte del Socio di Maggioranza, il Socio di Minoranza non rilascerà dichiarazioni e garanzie se non quelle circa la piena proprietà e la libera disponibilità della propria partecipazione nella Società, e (b) nel caso in cui la cessione di una partecipazione nella Società da parte del Socio di Maggioranza avvenga a titolo diverso dalla compravendita ovvero dietro un corrispettivo che non sia interamente in denaro, il corrispettivo in denaro spettante al Socio di Minoranza in caso di esercizio da parte sua del diritto di *tag-along* o di esercizio da parte del Socio di Maggioranza del diritto di *drag-along* sarà determinato, in mancanza di un accordo tra le Parti, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del codice civile e comunque senza che venga computato alcun premio di maggioranza né alcuno sconto di minoranza e fermo quanto indicato al precedente paragrafo 6.3 in caso di esercizio del *drag along*, da parte di un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto di accordo, da parte del Presidente di Borsa Italiana S.p.A (ovvero, in caso di mancata accettazione e/o esecuzione dell'incarico da parte di quest'ultimo entro 15 giorni dall'istanza di nomina, da parte del Presidente del Tribunale di Milano) su istanza di nomina di una delle Parti, secondo quanto sarà disciplinato in maggiore dettaglio negli Accordi Definitivi.

6.5 Le Parti convengono che il diritto di *drag-along* e il diritto di *tag-along* opereranno, *mutatis mutandis*, anche in caso di cessione da parte di Ampliter del controllo di Amplifon, secondo quanto sarà disciplinato in maggiore dettaglio negli Accordi Definitivi.

Art. 7
(Statuto)

Le disposizioni contenute nell'Accordo Parasociale in relazione alla *corporate governance* della Società e al trasferimento di partecipazioni nella Società saranno riflesse anche nello statuto sociale della Società, nella misura massima consentita dalla legge, apportando a tale statuto, entro o alla data del Closing, tutte le opportune ed occorrenti modifiche, fermo in ogni caso restando che nessuna di tali modifiche avrà e/o dovrà avere l'effetto di dar luogo ad un controllo congiunto sulla Società.

Art. 8
(Consiglio di Amministrazione della Quotata)

Il Socio di Maggioranza dovrà fare in modo che tra gli amministratori di Amplifon che saranno eletti nella lista presentata dalla Società sia compreso un candidato designato dal Socio di Minoranza, senza vincoli di genere.

Art. 9
(Collegio Sindacale della Quotata)

Il Socio di Maggioranza dovrà fare in modo che tra i sindaci effettivi di Amplifon che saranno eletti nella lista presentata dalla Società sia compreso un candidato designato dal Socio di Minoranza, senza vincoli di genere.

Art. 10
(Assemblea della Quotata)

Prima di ciascuna assemblea della Quotata si terrà una riunione del consiglio di amministrazione della Società per discutere dell'oggetto delle materie e delle proposte poste all'ordine del giorno, fermo restando comunque che ogni decisione in merito all'esercizio di tale voto sarà in ogni caso assunta autonomamente dal consiglio di amministrazione della Società a maggioranza semplice.

Art. 11
(Durata)

11.1 Il Patto Parasociale avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon quivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

11.2 Resta inteso che il presente Patto Parasociale cesserà automaticamente di avere efficacia all'atto della stipula degli Accordi Definitivi.

11.3 Gli Accordi Definitivi avranno la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon quivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

Art. 12
(Comunicazioni)

12.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Patto Parasociale sarà inviata a mezzo di raccomandata a/r, corriere speciale, o PEC, in ogni caso anticipata via e-mail, e sarà ritenuta validamente e definitivamente effettuata alla ricezione della raccomandata a/r ovvero del corriere speciale o della comunicazione PEC, indirizzata - in ogni caso - come segue:

a) se destinata al Socio di Maggioranza, a:

Amplifin S.p.A.



Via Ripamonti n. 131-133
20141 Milano
PEC: amplifin@legalmail.it
e-mail: chiara.bortolussi@ampliare.com
Alla cortese attenzione della Signora Susan Carol Holland

e p.c.:

Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP
Corso Matteotti n. 10
20121 - Milano
PEC: luigi.colombo@milano.pecavvocati.it
e-mail: lcolombo@orrick.com
Alla cortese attenzione dell'Avv. Luigi Colombo

b) se destinata al Socio di Minoranza, a:

Tamburi Investment Partners S.p.A.
Via Pontaccio n. 10
20121 Milano
PEC: tamburi.spa@legalmail.it
e-mail: gritti@tamburi.it
Alla cortese intenzione di Alessandra Gritti

o al diverso indirizzo, alla diversa PEC o e-mail che ciascuna Parte possa successivamente fornire all'altra Parte mediante comunicazione scritta, come previsto nel presente paragrafo 12.1.

12.2. Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo nel luogo di ricevimento della comunicazione o dopo le ore 17.00 di un giorno lavorativo saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 13 (Pubblicazione)

Le Parti concordano di procedere alla pubblicazione del presente Patto Parasociale nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 122 del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi.

Art. 14 (Disposizioni Finali)

14.1. Il presente Patto Parasociale supera interamente eventuali accordi, verbali e scritti, intercorsi e/o sottoscritti tra le Parti aventi il medesimo oggetto.

14.2. Qualunque modifica o integrazione del presente Patto Parasociale dovrà, a pena di inefficacia, essere fatta per iscritto e venire sottoscritta dalle Parti.

14.3. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente Patto Parasociale non inficia la validità delle restanti clausole e le Parti convengono che la clausola nulla sia automaticamente sostituita in buona fede con una disposizione valida, volta a mantenere, per quanto possibile, inalterate le finalità giuridiche ed economiche della previsione nulla.

Art. 15
(Legge applicabile e Foro Competente)

15.1. Il presente Patto Parasociale è retto e disciplinato dalla legge italiana.

15.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Patto Parasociale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 13 giugno 2017

Letto, approvato e sottoscritto,

AMPLIFIN S.p.A.

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS
S.p.A.

(Susan Carol Holland)

(Giovanni Tamburi)



Allegato A

Corrispettivo minimo spettante al Socio di Minoranza in caso di *drag-along*

In caso di esercizio del diritto di *drag-along* previsto nel paragrafo 6.2 dell'Accordo Parasociale, la soglia minima del corrispettivo in denaro spettante al Socio di Minoranza per la cessione della sua partecipazione nella Società sarà pari al *pro-quota* del valore dell'intero capitale sociale della Società (senza quindi applicazione di sconti di minoranza) determinato sulla base delle consistenze patrimoniali di Ampliter alla data di esercizio del *drag-along* nel rispetto in ogni caso dei seguenti criteri concordati convenzionalmente tra le Parti.

- (a) Ciascuna azione Amplifon detenuta da Ampliter sarà valorizzata in misura pari al maggiore tra euro 10,00 (dieci/00) ed il prezzo medio di mercato (media aritmetica) delle azioni Amplifon nei 15 (quindici) giorni di borsa aperta antecedenti il *Closing*, in entrambi i casi con una maggiorazione ad un tasso di interesse composto annuo del 10% (dieci per cento) dalla data del *Closing*.
- (b) Sarà computata nell'attivo di Ampliter, euro per euro, l'eventuale disponibilità di cassa o di strumenti finanziari equivalenti.
- (c) Non sarà computata nell'attivo di Ampliter alcuna eventuale attività di carattere fiscale.
- (d) Sarà computato nel passivo di Ampliter l'importo nominale di ogni finanziamento (inclusivo del capitale e degli interessi maturati sino alla data di esercizio del *drag-along* e non ancora corrisposti a tale data).

Spettabile
Amplifin S.p.A.
Via Ripamonti n. 131-133
20141 - Milano
Alla cortese attenzione di Susan Carol Holland

Spettabile
Ampliter N.V.
Via Ripamonti n. 131-133
20141 - Milano
Alla cortese attenzione di Susan Carol Holland

A mani

Milano, 27 luglio 2017

Modifica del Patto Parasociale stipulato il 13 giugno 2017 da Amplifin S.p.A. e Tamburi Investment Partners S.p.A. - Accettazione.

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra seguente proposta per confermare la nostra accettazione della medesima.

[Inizio citazione]

Milano, 27 luglio 2017

Spettabile
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Via Pontaccio n. 10
20121 - Milano
C.a. Alessandra Gritti

Modifica del Patto Parasociale stipulato il 13 giugno 2017 da Amplifin S.p.A. e Tamburi Investment Partners S.p.A. - Proposta.

Egregi Signori,

facciamo riferimento al patto parasociale (il "Patto Parasociale"; i termini e le espressioni con iniziali maiuscole conservano il significato ivi loro attribuito) stipulato in data 13



giugno 2017 tra Amplifin e TIP (depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 giugno 2017 e pubblicato per estratto in data 17 giugno 2017 alla pagina 25 del quotidiano *Italia Oggi*) per proporVi di apportarvi a detto Patto Parasociale le modifiche qui di seguito specificate.

Nel frontespizio del Patto Parasociale l'intestazione è modificata come segue:

ACCORDI PARASOCIALI
STIPULATI IN DATA 13 GIUGNO 2017 E MODIFICATI IN DATA 27 LUGLIO 2017

Al Patto Parasociale È aggiunta la seguente premessa G):

G) Le Parti – successivamente alla stipulazione di questo Patto Parasociale – si sono determinate a posticipare al 30 settembre 2017 il termine per la stipulazione degli Accordi Definitivi (come appresso definiti), inizialmente fissato al 31 luglio 2017.

Il paragrafo 2.2 del Patto Parasociale è sostituito dal seguente:

2.2 - Le Parti si impegnano a stipulare in buona fede, entro il 30 settembre 2017, accordi parasociali, aventi anch'essi decorrenza ed effetto dalla Data di Efficacia, contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra le Parti quali soci di Ampliter e l'articolazione tecnica degli accordi di cui al presente Patto Parasociale (di seguito, gli "Accordi Definitivi"), i quali vincoleranno tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute dal Socio di Maggioranza e dal Socio di Minoranza alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di Ampliter che il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing. Le Parti convengono e si danno atto che il Patto Parasociale contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte tra le Parti relativamente a quanto forma oggetto dello stesso e che, pertanto, tutti i termini e le condizioni essenziali di cui al presente Patto Parasociale saranno confermati negli Accordi Definitivi, di cui costituiranno il fondamento.

Resta invariata ogni altra previsione del Patto Parasociale, il quale continuerà ad avere applicazione salvo unicamente il caso in cui abbia già esaurito i propri effetti.

L'Allegato 1 riporta il testo del Patto Parasociale come risultante per effetto delle modificazioni sopra indicate. Le modifiche sono evidenziate su sfondo grigio.



Le Parti concordano di procedere alla pubblicazione delle modifiche del Patto Parasociale nei tempi e nei modi previsti dal d.lgs. 58 del 1998, come attualmente vigente, e dei relativi regolamenti attuativi.

Ove concordiate con quanto precede, Vi chiediamo di restituirci la presente da Voi sottoscritta in segno di accettazione.


Milano, 27 luglio 2017

AMPLIFIN S.p.A.
(F.to Susan Carol Holland)

AMPLITER S.p.A.
(F.to Susan Carol Holland)

[FINE CITAZIONE]

In segno di accettazione.
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Alessandra Gritti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandra Gritti', is written over a horizontal line.

ALEGATO 1

Testo del Patto Parasociale come modificato con l'accordo in data 27 luglio 2017

ACCORDI PARASOCIALI

STIPULATI IN DATA 13 GIUGNO 2017 E MODIFICATI IN DATA 27 LUGLIO 2017

tra

Amplifin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04844550154, in persona del Vice Presidente Signora Susan Carol Holland (di seguito, "Amplifin");

da una parte,

e

Tamburi Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 10869270156, in persona del Presidente Giovanni Tamburi (di seguito, "TIP");

dall'altra parte,

(Amplifin e TIP, congiuntamente, le "Parti" e ciascuna di esse singolarmente la "Parte")

premesso che:

- A) Ampliter N.V. è una società di diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Strawinskyiaan 3111, Atrium 6, iscritta nel Registro Commerciale olandese al n. 33300830, e con sede amministrativa in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 97248020154 (di seguito, la "Società" o "Ampliter"), il cui capitale sociale, alla data odierna, è interamente di proprietà di Amplifin;
- B) Ampliter è il socio di controllo di Amplifon S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04923960159 (di seguito, "Amplifon" o la "Quotata"), le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- C) in data odierna le Parti e la Società hanno sottoscritto un accordo quadro di natura vincolante (di seguito, l'"Accordo Quadro"), avente ad oggetto una complessa

operazione che prevede, tra l'altro, la cessione da parte di Amplifin a favore di TIP di una partecipazione di minoranza in Ampliter (di seguito, la "Cessione");

- D) TIP si è riservata la facoltà di designare prima del Closing, quale acquirente della partecipazione di minoranza in Ampliter che verrà ceduta da Amplifin, Asset Italia S.p.A., società di diritto italiano partecipata da TIP, con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 09591560967 (di seguito, "Asset Italia"), la quale a sua volta, in caso di designazione, effettuerebbe l'acquisto per il tramite di una società da essa interamente posseduta e controllata (di seguito, rispettivamente, il "Veicolo Asset Italia" e la "Designazione");
- E) ai sensi dell'Accordo Quadro, il perfezionamento della Cessione (di seguito, il "Closing") avrà luogo indicativamente entro il mese di dicembre 2017, ad esito, tra l'altro, di un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria e patrimoniale del gruppo riconducibile ad Amplifin che comporterà, tra l'altro, il trasferimento in Italia della sede legale di Ampliter e la trasformazione di Ampliter in una società a responsabilità limitata di diritto italiano;
- F) con i presenti accordi parasociali (di seguito, il "Patto Parasociale"), le Parti intendono disciplinare fin d'ora, per il periodo successivo al Closing, taluni aspetti essenziali relativi alla *corporate governance* di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin e al trasferimento di partecipazioni nel capitale di Ampliter.
- G) Le Parti – successivamente alla stipulazione di questo Patto Parasociale – si sono determinate a posticipare al 30 settembre 2017 il termine per la stipulazione degli Accordi Definitivi (come appresso definiti), inizialmente fissato al 31 luglio 2017.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
(Premesse e Allegato)

1.1. Le premesse e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

Art. 2
(Scopo ed oggetto)

2.1. Con il presente Patto Parasociale le Parti intendono stabilire sin d'ora i termini e le condizioni essenziali che regoleranno, con decorrenza ed effetto dal Closing (di seguito, la "Data di

Efficacia"), i reciproci rapporti di Amplifin (di seguito, il "Socio di Maggioranza") e, a seconda del caso, di TIP o del Veicolo Asset Italia (di seguito, il "Socio di Minoranza"), quali soci della Società e, indirettamente, della Quotata.

2.2. Le Parti si impegnano a stipulare in buona fede, entro il 30 settembre 2017, accordi parasociali, aventi anch'essi decorrenza ed effetto dalla Data di Efficacia, contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra le Parti quali soci di Ampliter e l'articolazione tecnica degli accordi di cui al presente Patto Parasociale (di seguito, gli "Accordi Definitivi"), i quali vincoleranno tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute dal Socio di Maggioranza e dal Socio di Minoranza alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di Ampliter che il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing. Le Parti convengono e si danno atto che il Patto Parasociale contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte tra le Parti relativamente a quanto forma oggetto dello stesso e che, pertanto, tutti i termini e le condizioni essenziali di cui al presente Patto Parasociale saranno confermati negli Accordi Definitivi, di cui costituiranno il fondamento.

2.3 Le Parti convengono e si danno atto che, nel caso in cui, prima della conclusione degli Accordi Definitivi, abbia luogo la Designazione, il Veicolo Asset Italia subentrerà da tale data a TIP nel Patto Parasociale (divenendo il Veicolo Asset Italia Parte del Patto Parasociale in luogo di TIP) e gli Accordi Definitivi saranno sottoscritti da Amplifin e dal Veicolo Asset Italia, nonché da Asset Italia ai soli fini di assumere nei confronti di Amplifin l'impegno a non cedere il controllo del Veicolo Asset Italia per tutto il Periodo di Lock-up come nel seguito definito (di seguito, l'"Impegno Asset Italia"). Le Parti altresì convengono e si danno atto che, qualora la Designazione abbia luogo successivamente alla stipulazione degli Accordi Definitivi e prima della Data di Efficacia, il Veicolo Asset Italia subentrerà a TIP negli Accordi Definitivi a far data dalla Designazione, sottoscrivendo a tal fine un atto di adesione agli Accordi Definitivi che sarà controfirmato anche da Asset Italia ai soli fini di assumere nei confronti di Amplifin l'Impegno Asset Italia.

2.4 Ai fini di quanto di seguito previsto si intende per "Accordo Parasociale" (i) il Patto Parasociale sino alla data di sottoscrizione degli Accordi Definitivi e (ii) gli Accordi Definitivi a far data dalla loro stipulazione.

2.5 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'Accordo Parasociale esse non intendono determinare alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo della Società e, indirettamente, della Quotata, essendo loro espressa e comune volontà che il Socio di Maggioranza mantenga, anche una volta perfezionata la Cessione, il pieno ed esclusivo controllo di fatto e di diritto della Società e, indirettamente, della Quotata, senza dunque alcuna forma di controllo congiunto con il Socio di Minoranza. Nella redazione degli Accordi Definitivi le Parti avranno quindi cura di delineare in buona fede le previsioni contrattuali relative alla *corporate*

governance della Società e, indirettamente, della Quotata, secondo modalità tali da riflettere pienamente i principi enunciati nel presente paragrafo 2.4 e da ottemperare ad eventuali richieste e/o raccomandazioni che le Parti abbiano ricevuto dalle competenti autorità di vigilanza. Le Parti altresì concordano che, nel caso in cui un'autorità regolamentare o qualunque altra autorità (a) stabilisca che - o rilasci a qualunque delle Parti una comunicazione ai sensi della quale - l'Accordo Parasociale ha l'effetto di dare luogo ad un controllo congiunto sulla Società e (b) sulla base della sua interpretazione (o qualunque altra interpretazione), imponga delle obbligazioni a carico di una qualunque delle Parti, le Parti collaboreranno in buona fede e porranno in essere ogni ragionevole sforzo per individuare le misure idonee per fare fronte all'ordine o alla comunicazione dell'autorità e daranno corso anche alle opportune modifiche dell'Accordo Parasociale che, senza modificarne lo spirito e le finalità, siano in ogni caso tali da escludere ogni incertezza sul fatto che con l'Accordo Parasociale non si è inteso costituire alcun controllo congiunto delle Parti sulla Società.

Art. 3
(Assemblea della Società)

3.1. L'assemblea della Società delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.2.

3.2. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1 sarà richiesto il voto favorevole del Socio di Minoranza per l'approvazione delle delibere dell'assemblea della Società su determinate materie di natura straordinaria di particolare importanza per la tutela dei diritti della minoranza e che saranno definite dalle Parti più in dettaglio in sede di Accordi Definitivi (quali, a titolo esemplificativo: modifica dell'oggetto sociale, introduzione, eliminazione o modificazione di vincoli statutari alla circolazione delle azioni, modificazione delle clausole statutarie sui *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, modificazione delle clausole statutarie relative alla nomina degli organi sociali, aumenti del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e scioglimento della Società).

Art. 4
(Consiglio di Amministrazione della Società)

4.1. Il consiglio di amministrazione della Società sarà composto di 3 (tre) membri, di cui 2 (due), tra cui il Presidente, designati dal Socio di Maggioranza e 1 (uno) designato dal Socio di Minoranza. Qualora, per qualsiasi motivo, il consigliere designato dal Socio di Minoranza venga a cessare dall'incarico, il Socio di Maggioranza si impegna a fare sì che, nei limiti consentiti dalla legge, il consigliere in sostituzione sia nominato dall'assemblea della Società (e, prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione) nella persona indicata dal Socio di Minoranza.

4.2. Il consiglio di amministrazione della Società delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando che sarà richiesto il voto favorevole anche dell'amministratore designato dal Socio di Minoranza per l'approvazione delle delibere su determinate materie, estranee all'ordinaria gestione e di particolare rilevanza per la tutela dei diritti della minoranza, che saranno definite dalle Parti più in dettaglio in sede di Accordi Definitivi, quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni o di altre attività per importi/valori eccedenti determinate soglie, diverse in ogni caso da quelle aventi ad oggetto azioni Amplifon (che saranno queste ultime deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo le maggioranze di legge), assunzione di debito o emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari eccedenti determinate soglie.

4.3. Qualora vi fosse un'eccedenza di liquidità nella Società rispetto alle esigenze connesse ai finanziamenti bancari di volta in volta in essere e alle esigenze dell'*ordinary course of business* della Società secondo l'apprezzamento del consiglio di amministrazione della Società, le Parti, nei limiti massimi consentiti dalla legge, faranno sì che il consiglio di amministrazione della Società valuti possibilità e modalità di utilizzo di tale liquidità in eccesso (a titolo esemplificativo: distribuzione di dividendi, *buy-back*, rimborso parziale o totale dei finanziamenti bancari in essere, rimborso totale o parziale di eventuali finanziamenti soci), fermo restando che ogni eventuale determinazione a tale riguardo sarà riservata al consiglio di amministrazione che delibererà secondo le maggioranze di legge.

Art. 5

(Lock-Up del Socio di Minoranza)

5.1. Fermo restando l'Impegno Asset Italia in caso di Designazione, il Socio di Minoranza non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società sino alla scadenza dell'Accordo Parasociale (di seguito, il "Periodo di Lock-Up") fatti salvi i casi previsti al successivo articolo 6.

5.2. Qualora, entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente la scadenza dell'Accordo Parasociale il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza non decidessero di rinnovare l'Accordo Parasociale per un ulteriore periodo, la Società distribuirà e/o assegnerà le azioni Amplifon allora possedute dalla Società al Socio di Maggioranza e al Socio di Minoranza (in proporzione alle rispettive partecipazioni del Socio di Maggioranza e del Socio di Minoranza nella Società in quel momento e al netto della posizione finanziaria netta della Società in quello stesso momento), secondo modalità tecniche da valutare e da concordare tra le Parti (recesso, *buy-back* o altro) e senza che tale operazione penalizzi il Socio di Minoranza, che saranno meglio definite negli Accordi Definitivi e che comunque dovranno essere tali da non comportare in capo ad alcuna delle Parti o in capo alla Società l'obbligo di procedere ad offerte pubbliche di acquisto su azioni Amplifon e da preservare il voto maggiorato delle azioni Amplifon che saranno distribuite e/o assegnate, direttamente o indirettamente, al Socio di Maggioranza.

5.3. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 5.2, tanto il Socio di Maggioranza quanto il Socio di Minoranza avranno il diritto di chiedere unilateralmente alla Società di procedere anticipatamente alla distribuzione e/o assegnazione proporzionale delle azioni Amplifon allora nel portafoglio della Società, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 5.2, in caso di perdurante disaccordo, a livello di assemblea o di consiglio di amministrazione della Società, su materie di particolare rilevanza che richiedano il voto favorevole del Socio di Minoranza (ai sensi del precedente paragrafo 3.2) o dell'amministratore da esso designato (ai sensi del precedente paragrafo 4.2) e che le Parti si impegnano comunque a discutere in buona fede e con l'obiettivo di pervenire ad un accordo, il tutto secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi.

5.4. Nei casi sopra descritti tanto il Socio di Maggioranza quanto il Socio di Minoranza avranno il diritto unilaterale di procedere, contestualmente alla distribuzione e/o assegnazione di azioni Amplifon, alla copertura - con modalità tecniche da stabilire di volta in volta e secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi - della quota del debito finanziario residuo della Società nei confronti delle proprie banche finanziatrici corrispondente alla partecipazione nella Società del Socio di Maggioranza o del Socio di Minoranza, a seconda del caso, al momento della distribuzione e/o assegnazione.

Art. 6

(Cessione di partecipazioni nella Società da parte del Socio di Maggioranza)

6.1. Il Socio di Maggioranza sarà libero di cedere a terzi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società, fermo restando che la cessione non dovrà in alcun modo comportare l'insorgenza di un obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Amplifon a carico della Società e/o del Socio di Minoranza.

6.2. In caso di cessione ad un terzo da parte del Socio di Maggioranza, anche per effetto di più atti dispositivi posti in essere nell'arco di 18 (diciotto) mesi, di una partecipazione di controllo nella Società o di una partecipazione nella Società tale da ridurre la partecipazione residua del Socio di Maggioranza al di sotto della partecipazione di controllo della Società, al Socio di Maggioranza spetterà un diritto di *drag-along* e al Socio di Minoranza spetterà un diritto di *tag-along* (secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi), in entrambi i casi relativamente all'intera partecipazione posseduta in quel momento dal Socio di Minoranza nella Società, ai medesimi termini e alle medesime condizioni concordati con il terzo dal Socio di Maggioranza per la vendita della propria partecipazione.

6.3. Resta comunque inteso che il diritto di *drag-along* previsto nel precedente paragrafo 6.2 sarà esercitabile da parte del Socio di Maggioranza (secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio negli Accordi Definitivi) solo ed esclusivamente in presenza di un'offerta di un terzo -



avente ad oggetto la maggioranza o la totalità del capitale sociale della Società – già integralmente accettata dal Socio di Maggioranza, a condizione che il corrispettivo per cassa complessivo da pagare al Socio di Minoranza non sia in nessun caso inferiore, *pro-quota*, a quello corrispondente ad un valore della Società determinato sulla base dei criteri indicati nell' **Allegato A**.

6.4. Resta peraltro inteso che: (a) in caso di esercizio del diritto di *drag-along* da parte del Socio di Maggioranza, il Socio di Minoranza non rilascerà dichiarazioni e garanzie se non quelle circa la piena proprietà e la libera disponibilità della propria partecipazione nella Società, e (b) nel caso in cui la cessione di una partecipazione nella Società da parte del Socio di Maggioranza avvenga a titolo diverso dalla compravendita ovvero dietro un corrispettivo che non sia interamente in denaro, il corrispettivo in denaro spettante al Socio di Minoranza in caso di esercizio da parte sua del diritto di *tag-along* o di esercizio da parte del Socio di Maggioranza del diritto di *drag-along* sarà determinato, in mancanza di un accordo tra le Parti, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del codice civile e comunque senza che venga computato alcun premio di maggioranza né alcuno sconto di minoranza e fermo quanto indicato al precedente paragrafo 6.3 in caso di esercizio del *drag along*, da parte di un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto di accordo, da parte del Presidente di Borsa Italiana S.p.A (ovvero, in caso di mancata accettazione e/o esecuzione dell'incarico da parte di quest'ultimo entro 15 giorni dall'istanza di nomina, da parte del Presidente del Tribunale di Milano) su istanza di nomina di una delle Parti, secondo quanto sarà disciplinato in maggiore dettaglio negli Accordi Definitivi.

6.5 Le Parti convengono che il diritto di *drag-along* e il diritto di *tag-along* opereranno, *mutatis mutandis*, anche in caso di cessione da parte di Ampliter del controllo di Amplifon, secondo quanto sarà disciplinato in maggiore dettaglio negli Accordi Definitivi.

Art. 7 (Statuto)

Le disposizioni contenute nell'Accordo Parasociale in relazione alla *corporate governance* della Società e al trasferimento di partecipazioni nella Società saranno riflesse anche nello statuto sociale della Società, nella misura massima consentita dalla legge, apportando a tale statuto, entro o alla data del Closing, tutte le opportune ed occorrenti modifiche, fermo in ogni caso restando che nessuna di tali modifiche avrà e/o dovrà avere l'effetto di dar luogo ad un controllo congiunto sulla Società.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione della Quotata)

Il Socio di Maggioranza dovrà fare in modo che tra gli amministratori di Amplifon che saranno eletti nella lista presentata dalla Società sia compreso un candidato designato dal Socio di Minoranza, senza vincoli di genere.

Art. 9
(Collegio Sindacale della Quotata)

Il Socio di Maggioranza dovrà fare in modo che tra i sindaci effettivi di Amplifon che saranno eletti nella lista presentata dalla Società sia compreso un candidato designato dal Socio di Minoranza, senza vincoli di genere.

Art. 10
(Assemblea della Quotata)

Prima di ciascuna assemblea della Quotata si terrà una riunione del consiglio di amministrazione della Società per discutere dell'oggetto delle materie e delle proposte poste all'ordine del giorno, fermo restando comunque che ogni decisione in merito all'esercizio di tale voto sarà in ogni caso assunta autonomamente dal consiglio di amministrazione della Società a maggioranza semplice.

Art. 11
(Durata)

11.1 Il Patto Parasociale avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon quivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

11.2 Resta inteso che il presente Patto Parasociale cesserà automaticamente di avere efficacia all'atto della stipula degli Accordi Definitivi.

11.3 Gli Accordi Definitivi avranno la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon quivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

Art. 12
(Comunicazioni)

12.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Patto Parasociale sarà inviata a mezzo di raccomandata a/r, corriere speciale, o PEC, in ogni caso anticipata via e-mail, e sarà ritenuta validamente e definitivamente effettuata alla ricezione della raccomandata a/r ovvero del corriere speciale o della comunicazione PEC, indirizzata - in ogni caso - come segue:

a) se destinata al Socio di Maggioranza, a:

Amplifin S.p.A.



Via Ripamonti n. 131-133
20141 Milano
PEC: amplifin@legalmail.it
e-mail: chiara.bortolussi@ampliare.com
Alla cortese attenzione della Signora Susan Carol Holland

e p.c.:

Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP
Corso Matteotti n. 10
20121 - Milano
PEC: luigi.colombo@milano.pecavvocati.it
e-mail: lcolombo@orrick.com
Alla cortese attenzione dell'Avv. Luigi Colombo

b) se destinata al Socio di Minoranza, a:

Tamburi Investment Partners S.p.A.
Via Pontaccio n. 10
20121 Milano
PEC: tamburi.spa@legalmail.it
e-mail: gritti@tamburi.it
Alla cortese intenzione di Alessandra Gritti

o al diverso indirizzo, alla diversa PEC o e-mail che ciascuna Parte possa successivamente fornire all'altra Parte mediante comunicazione scritta, come previsto nel presente paragrafo 12.1.

12.2. Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo nel luogo di ricevimento della comunicazione o dopo le ore 17.00 di un giorno lavorativo saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

**Art. 13
(Pubblicazione)**

Le Parti concordano di procedere alla pubblicazione del presente Patto Parasociale nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 122 del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi.

**Art. 14
(Disposizioni Finali)**



14.1. Il presente Patto Parasociale supera interamente eventuali accordi, verbali e scritti, intercorsi e/o sottoscritti tra le Parti aventi il medesimo oggetto.

14.2. Qualunque modifica o integrazione del presente Patto Parasociale dovrà, a pena di inefficacia, essere fatta per iscritto e venire sottoscritta dalle Parti.

14.3. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente Patto Parasociale non inficia la validità delle restanti clausole e le Parti convengono che la clausola nulla sia automaticamente sostituita in buona fede con una disposizione valida, volta a mantenere, per quanto possibile, inalterate le finalità giuridiche ed economiche della previsione nulla.

Art. 15

(Legge applicabile e Foro Competente)

15.1. Il presente Patto Parasociale è retto e disciplinato dalla legge italiana.

15.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Patto Parasociale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 13 giugno 2017

Letto, approvato e sottoscritto,

AMPLIFIN S.p.A.

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS
S.p.A.

(Susan Carol Holland)

(Giovanni Tamburi)

Allegato A

Corrispettivo minimo spettante al Socio di Minoranza in caso di *drag-along*

In caso di esercizio del diritto di *drag-along* previsto nel paragrafo 6.2 dell'Accordo Parasociale, la soglia minima del corrispettivo in denaro spettante al Socio di Minoranza per la cessione della sua partecipazione nella Società sarà pari al *pro-quota* del valore dell'intero capitale sociale della Società (senza quindi applicazione di sconti di minoranza) determinato sulla base delle consistenze patrimoniali di Ampliter alla data di esercizio del *drag-along* nel rispetto in ogni caso dei seguenti criteri concordati convenzionalmente tra le Parti.

- (a) Ciascuna azione Amplifon detenuta da Ampliter sarà valorizzata in misura pari al maggiore tra euro 10,00 (dieci/00) ed il prezzo medio di mercato (media aritmetica) delle azioni Amplifon nei 15 (quindici) giorni di borsa aperta antecedenti il *Closing*, in entrambi i casi con una maggiorazione ad un tasso di interesse composto annuo del 10% (dieci per cento) dalla data del *Closing*.
- (b) Sarà computata nell'attivo di Ampliter, euro per euro, l'eventuale disponibilità di cassa o di strumenti finanziari equivalenti.
- (c) Non sarà computata nell'attivo di Ampliter alcuna eventuale attività di carattere fiscale.
- (d) Sarà computato nel passivo di Ampliter l'importo nominale di ogni finanziamento (inclusivo del capitale e degli interessi maturati sino alla data di esercizio del *drag-along* e non ancora corrisposti a tale data).



ALLEGATO (ii)

ESTRATTO EX ART. 129 REGOLAMENTO EMITTENTI

Estratto del Patto Preliminare e dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare comunicati a Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") come successivamente integrati e modificati.

In data 13 giugno 2017, Amplifin S.p.A., società di diritto italiano ("Amplifin") e Tamburi Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano ("TIP") - nell'ambito più generale di una operazione che prevede, tra l'altro, la cessione da parte di Amplifin a favore di TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest'ultima designato) di una partecipazione di minoranza in Ampliter N.V., società di diritto olandese ("Ampliter") e socio di controllo di Amplifon S.p.A., le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Amplifon"), il cui perfezionamento è previsto che avvenga indicativamente entro il mese di dicembre 2017, subordinatamente all'avveramento di determinate condizioni sospensive tra cui la trasformazione di Ampliter in società a responsabilità limitata di diritto italiano (il "Closing") - hanno sottoscritto un accordo preliminare vincolante di natura parasociale (il "Patto Preliminare") con il quale si sono impegnate a stipulare in buona fede, entro il 31 luglio 2017, accordi parasociali, aventi decorrenza ed effetto dal Closing (la "Data di Efficacia"), contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest'ultima designato) e Amplifin quali soci di Ampliter e l'articolazione tecnica degli accordi di cui al Patto Preliminare (il "Patto Definitivo").

In data 27 luglio 2017 TIP e Amplifin hanno stipulato un accordo di modifica del Patto Preliminare con il quale hanno convenuto di posticipare il termine per la sottoscrizione del Patto Definitivo al 30 settembre 2017 (l'"Accordo di Modifica del Patto Preliminare").

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del TUF e dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si riporta di seguito l'estratto del Patto Preliminare come modificato dall'Accordo di Modifica del Patto Preliminare.

Il Patto Preliminare, come modificato dall'Accordo di Modifica del Patto Preliminare, contiene impegni riconducibili alla tipologia di cui all'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

Il Patto Definitivo vincolerà tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute da Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest'ultima designato) alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di

Ampliter che Amplifin e TIP (ovvero il soggetto che sarà da quest'ultima designato) dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing.

In considerazione del fatto che l'entità della partecipazione Ampliter che sarà ceduta da Amplifin a TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest'ultima designato) risulterà dal rapporto, da determinarsi avuto riferimento alla data del Closing, tra il prezzo di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), che la parte acquirente si è impegnata a corrispondere, ed il valore del 100% (cento per cento) di Ampliter, determinato con riferimento alla data del Closing in base a determinati criteri concordati fra le parti, ad oggi non è noto il dato puntuale della percentuale della partecipazione al capitale sociale di Ampliter che sarà detenuta da Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest'ultima designato) alla data del Closing e, quindi, il numero complessivo dei diritti di voto rispettivamente conferiti nel Patto Preliminare e nel Patto Definitivo.

In ogni caso, con la conclusione del Patto Preliminare e del Patto Definitivo, da un lato, risulteranno sindacate tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute dalle parti alla data del Closing, dall'altro lato, le parti non hanno inteso - né intendono determinare - alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin, essendo loro espressa e comune volontà che Amplifin mantenga, anche una volta perfezionata la cessione, il pieno ed esclusivo controllo di fatto e di diritto di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin, senza dunque alcuna forma di controllo congiunto.

Il Patto Preliminare ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifin ivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

Il Patto Preliminare cesserà automaticamente di avere efficacia all'atto della stipula del Patto Definitivo.

Il Patto Definitivo avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifin ivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

Alla data del Patto Preliminare:

- la signora Susan Carol Holland (nata a Milano il 27 maggio 1956, residente in Milano, via Via Ansperto n. 10, c.f. HLLSNC56E67F205Q) detiene la nuda proprietà di n. 928.800

azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin; la signora Anna Maria Formiggini (nata a Milano il 19 febbraio 1924, residente in Milano, via San Maurilio n. 18, c.f. FRMNMR24B59F205Y) ha il diritto di usufrutto su tutte le n. 928.800 azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin;

- Amplifin detiene il 100% del capitale sociale di Ampliter;
- Ampliter è proprietaria di n. 107.215.003 azioni ordinarie, di cui n. 104.964.645 con voto maggiorato, pari al 47,38% del capitale sociale di Amplifon e al 64,05% dei diritti di voto;
- TIP è proprietaria di n. 9.538.036 azioni ordinarie, pari al 4,22% del capitale sociale di Amplifon e al 2,88% dei diritti di voto.

Per effetto di operazioni di vendita conclusesi successivamente alla stipula del Patto Preliminare nonché per effetto delle variazioni intervenute, sempre successivamente alla stipula del Patto Preliminare, del numero di azioni di Amplifon aventi diritto di voto maggiorato ai sensi dello statuto sociale di Amplifon, alla data odierna:

- Ampliter è proprietaria di n. 101.715.003 azioni con voto maggiorato, pari al 44,95% del capitale sociale di Amplifon e al 61,94% dei diritti di voto;
- TIP è proprietaria di n. 6.038.036 azioni ordinarie, pari al 2,67% del capitale sociale di Amplifon e all'1,84% dei diritti di voto.

Al fine di dare piena trasparenza al mercato dei contenuti del Patto Preliminare, come modificato dall'Accordo di Modifica del Patto Preliminare, TIP e Amplifin hanno concordato di procedere alla pubblicazione di quest'ultimo nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 122 del TUF e del Regolamento Emittenti, pur ritenendo che la natura preliminare di tali pattuizioni sia tale da non comportare allo stato un obbligo di comunicazione del Patto Preliminare e/o dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il testo del Patto Preliminare è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 giugno 2017. Il testo dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 luglio 2017.

Le informazioni essenziali relative agli accordi parasociali contenuti nel Patto Preliminare, come modificato dall'Accordo di Modifica del Patto Preliminare, sono disponibili in versione integrale sul sito internet di Amplifon, all'indirizzo www.amplifon.com/corporate.

ALLEGATO (iii)

INFORMAZIONI ESSENZIALI EX ART. 130 REGOLAMENTO EMITTENTI

Informazioni essenziali del Patto Preliminare e dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare comunicati a Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") come successivamente integrati e modificati.

In data 13 giugno 2017, Amplifin S.p.A., società di diritto italiano ("**Amplifin**") e Tamburi Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano ("**TIP**") - nell'ambito più generale di una operazione che prevede, tra l'altro, la cessione da parte di Amplifin a favore di TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest'ultima designato) di una partecipazione di minoranza in Ampliter N.V., società di diritto olandese ("**Ampliter**") e socio di controllo di Amplifon S.p.A., le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Amplifon**"), il cui perfezionamento è previsto che avvenga indicativamente entro il mese di dicembre 2017, subordinatamente all'avveramento di determinate condizioni sospensive (il "**Closing**") - hanno sottoscritto un accordo preliminare vincolante di natura parasociale (il "**Patto Preliminare**") con il quale si sono impegnate a stipulare in buona fede, entro il 31 luglio 2017, accordi parasociali, aventi decorrenza ed effetto dal Closing (la "**Data di Efficacia**"), contenenti la regolamentazione di dettaglio del rapporto tra Amplifin e TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest'ultima designato) quali soci di Ampliter e l'articolazione tecnica degli accordi di cui al Patto Preliminare (il "**Patto Definitivo**").

In data 27 luglio 2017 TIP e Amplifin hanno stipulato un accordo di modifica del Patto Preliminare con il quale hanno convenuto di posticipare il termine per la sottoscrizione del Patto Definitivo al 30 settembre 2017 (l' "**Accordo di Modifica del Patto Preliminare**").

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del TUF e dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali del Patto Preliminare come modificato dall'Accordo di Modifica del Patto Preliminare.

Il Patto Definitivo vincolerà tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute da Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest'ultima designato) alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di Ampliter che Amplifin e TIP (ovvero il soggetto che sarà da quest'ultima designato) dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing.

Le informazioni ivi contenute sono disponibili sul sito internet di Amplifon all'indirizzo www.amplifon.com/corporate.

A. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PRELIMINARE

Ampliter N.V., società di diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Strawinskylaan 3111, Atrium 6, iscritta nel Registro Commerciale olandese al n. 33300830, e con sede amministrativa in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 97248020154 ("**Ampliter**"). Alla data del Patto Preliminare il 100% del capitale sociale di Ampliter è detenuto da Amplifin S.p.A.

Ampliter è il socio di controllo di Amplifon S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04923960159 ("**Amplifon**"), le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

B. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PRELIMINARE

- a) Amplifin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131-133, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 04844550154. Il capitale sociale di Amplifin, alla data odierna, è interamente detenuto dalla famiglia Formiggini-Holland, come di seguito meglio specificato: la signora Susan Carol Holland (nata a Milano il 27 maggio 1956, residente in Milano, via Via Ansperto n. 10, c.f. HLLSNC56E67F205Q) detiene la nuda proprietà di n. 928.800 azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin; la signora Anna Maria Formiggini (nata a Milano il 19 febbraio 1924, residente in Milano, via San Maurilio n. 18, c.f. FRMNMR24B59F205Y) ha il diritto di usufrutto su tutte le n. 928.800 azioni ordinarie rappresentative del 100% del capitale sociale di Amplifin;
- b) Tamburi Investment Partners S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Pontaccio 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 10869270156, le cui azioni sono negoziate nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. TIP si è riservata la facoltà di designare, prima del Closing, quale acquirente della partecipazione di minoranza in Ampliter che verrà ceduta da Amplifin e soggetto aderente al Patto Definitivo, Asset Italia S.p.A., società di diritto italiano partecipata da TIP, con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 09591560967 ("**Asset Italia**"), la quale a sua volta, in caso di designazione, effettuerebbe l'acquisto per il tramite di una società da essa interamente posseduta e controllata.

C. AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI NEL PATTO PRELIMINARE

Con il Patto Preliminare le parti si sono impegnate a sottoscrivere il Patto Definitivo.

Il Patto Preliminare, come poi il Patto Definitivo, vincolerà tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute da Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest'ultima designato) alla data del Closing e qualsiasi ulteriore partecipazione al capitale sociale di Ampliter che Amplifin e TIP (ovvero il soggetto che sarà da quest'ultima designato) dovessero sottoscrivere o comunque acquisire successivamente alla data del Closing.

In considerazione del fatto che l'entità della partecipazione Ampliter che sarà ceduta da Amplifin a TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest'ultima designato) risulterà dal rapporto, da determinarsi avuto riferimento alla data del Closing, tra il prezzo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), che la parte acquirente si è impegnata a corrispondere, ed il valore del 100% (cento per cento) di Ampliter, determinato con riferimento alla data del Closing in base a determinati criteri concordati fra le parti, ad oggi non è noto il dato puntuale della percentuale della partecipazione al capitale sociale di Ampliter che sarà detenuta da Amplifin e da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest'ultima designato) alla data del Closing e, quindi, il numero complessivo dei diritti di voto rispettivamente conferiti nel Patto Preliminare e nel Patto Definitivo.

In ogni caso, con la conclusione del Patto Preliminare e del Patto Definitivo, da un lato, risulteranno sindacate tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di Ampliter che saranno detenute dalle parti alla data del Closing, dall'altro lato, le parti non hanno inteso né intendono determinare alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin, essendo loro espressa e comune volontà che Amplifin mantenga, anche una volta perfezionata la cessione, il pieno ed esclusivo controllo di fatto e di diritto di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin, senza dunque alcuna forma di controllo congiunto.

D. PRINCIPALI PATTUZIONI DEL PATTO PRELIMINARE

Il Patto Preliminare contiene impegni riconducibili alla tipologia di cui all'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

D.1 Scopo e oggetto

Con il Patto Preliminare Amplifin e TIP hanno inteso disciplinare taluni aspetti essenziali

relativi alla *corporate governance* di Ampliter e, indirettamente, di Amplifon e al trasferimento di partecipazioni nel capitale di Ampliter che saranno poi trasfusi, entro il 30 settembre 2017, nel Patto Definitivo, le cui pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon cominceranno a produrre effetti dalla data del Closing (già sopra definita come la “Data di Efficacia”).

D.2 Assemblea di Ampliter

Il Patto Preliminare prevede che l’assemblea di Ampliter delibererà con le maggioranze di legge, salvo per l’approvazione delle delibere su determinate materie di natura straordinaria di particolare importanza per la tutela dei diritti della minoranza (e che saranno definite dalle parti in sede di Patto Definitivo) per le quali sarà richiesto il voto favorevole di TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest’ultima designato).

D.3 Consiglio di Amministrazione di Ampliter

Il Patto Preliminare prevede che il consiglio di amministrazione di Ampliter sarà composto di 3 (tre) membri, di cui 2 (due), tra cui il Presidente, designati da Amplifin e 1 (uno) designato da TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest’ultima designato).

Il Patto Preliminare prevede altresì che il consiglio di amministrazione di Ampliter delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando che sarà richiesto il voto favorevole anche dell’amministratore designato da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest’ultima designato per l’acquisto della partecipazione in Ampliter) per l’approvazione delle delibere su determinate materie, estranee all’ordinaria gestione e di particolare rilevanza per la tutela dei diritti della minoranza, che saranno definite dalle parti in sede di Patto Definitivo.

D.4 Lock-up del socio di minoranza

Il Patto Preliminare prevede che TIP (ovvero il soggetto che sarà da quest’ultima designato) non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione in Ampliter sino alla scadenza degli accordi parasociali.

Il Patto Preliminare prevede altresì meccanismi di assegnazione di azioni Amplifon da parte di Ampliter ad Amplifin e/o a TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest’ultima designato), in proporzione alle rispettive partecipazioni in Ampliter, secondo modalità tecniche da valutare e da concordare tra le parti e che saranno meglio definite nel Patto Definitivo, nei seguenti casi:

- (i) mancato rinnovo del patto parasociale entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente la scadenza dello stesso;
- (ii) perdurante disaccordo, a livello di assemblea o di consiglio di amministrazione di Ampliter, su materie di particolare rilevanza che richiedano il voto favorevole di TIP (ovvero del soggetto che sarà da quest'ultima designato) o dell'amministratore designato da TIP (ovvero dal soggetto che sarà da quest'ultima designato per l'acquisto della partecipazione in Ampliter).

D.5 Cessione di partecipazioni nella Società da parte di Amplifin

Il Patto Preliminare prevede che Amplifin sarà libera di cedere a terzi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la propria partecipazione in Ampliter.

In caso di cessione ad un terzo da parte di Amplifin, anche per effetto di più atti dispositivi posti in essere nell'arco di 18 (diciotto) mesi, di una partecipazione di controllo in Ampliter o di una partecipazione in Ampliter tale da ridurre la partecipazione residua di Amplifin al di sotto della partecipazione di controllo di Ampliter, ad Amplifin spetterà un diritto di *drag-along* e a TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest'ultima designato per l'acquisto della partecipazione in Ampliter) spetterà un diritto di *tag-along* (secondo quanto sarà disciplinato in maggior dettaglio nel Patto Definitivo), in entrambi i casi relativamente all'intera partecipazione posseduta in quel momento da TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest'ultima designato per l'acquisto della partecipazione in Ampliter) in Ampliter, ai medesimi termini e alle medesime condizioni concordati con il terzo da Amplifin per la vendita della propria partecipazione.

Il diritto di *drag-along* e il diritto di *tag-along* opereranno, *mutatis mutandis*, anche in caso di cessione da parte di Ampliter del controllo di Amplifin, secondo quanto sarà disciplinato in maggiore dettaglio nel Patto Definitivo.

D.6 Statuto di Ampliter

Il Patto Preliminare prevede che le pattuizioni in relazione alla *corporate governance* di Ampliter e al trasferimento di partecipazioni in Ampliter saranno riflesse anche nello statuto sociale di Ampliter, nella misura massima consentita dalla legge.

D.7 Consiglio di Amministrazione di Amplifin

Il Patto Preliminare prevede che Amplifin dovrà fare in modo che tra gli amministratori di Amplifin che saranno eletti nella lista presentata da Ampliter sia compreso un candidato designato da TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest'ultima designato per

l'acquisto della partecipazione in Ampliter), senza vincoli di genere.

D.8 Collegio Sindacale di Amplifon

Il Patto Preliminare prevede che Amplifon dovrà fare in modo che tra i sindaci effettivi di Amplifon che saranno eletti nella lista presentata da Ampliter sia compreso un candidato designato da TIP (ovvero al soggetto che sarà da quest'ultima designato per l'acquisto della partecipazione in Ampliter), senza vincoli di genere.

D.9 Assemblea di Amplifon

Il Patto Preliminare prevede che, prima di ciascuna assemblea di Amplifon, si terrà una riunione del consiglio di amministrazione di Ampliter per discutere dell'oggetto delle materie e delle proposte poste all'ordine del giorno, fermo restando comunque che ogni decisione in merito all'esercizio del voto da parte di Ampliter nell'assemblea di Amplifon sarà in ogni caso assunta autonomamente dal consiglio di amministrazione di Ampliter a maggioranza semplice.

E. EFFICACIA E DURATA DEL PATTO PRELIMINARE

Il Patto Preliminare ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon ivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

Il Patto Preliminare cesserà automaticamente di avere efficacia all'atto della stipula del Patto Definitivo.

Il Patto Definitivo avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che le pattuizioni parasociali relative ad Ampliter e, indirettamente, ad Amplifon ivi contenute cominceranno a produrre effetti dalla Data di Efficacia.

F. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto Preliminare non contiene obblighi di deposito delle azioni di Ampliter oggetto dello stesso.

G. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo del Patto Preliminare è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano

in data 16 giugno 2017. Il testo dell'Accordo di Modifica del Patto Preliminare è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 luglio 2017.